

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune della Spezia della Tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
2. La gestione del ciclo dei rifiuti è affidata integralmente mediante delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 10 giugno 2005 ad ACAM S.p.A., dandosi atto, con la stessa delibera, che le attività connesse a tale servizio saranno svolte utilizzando quale soggetto operativo la società totalmente controllata ACAM Ambiente S.p.A..

ARTICOLO 2

ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati effettuata nel Comune della Spezia è istituita la Tariffa sulla base del comma 2 dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97 e determinata in base alla Tariffa di riferimento ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 158/99.
2. La Tariffa è determinata dalla Giunta Comunale sulla base del piano finanziario predisposto dal Gestore di cui all'art. 1 ed approvato annualmente dal Consiglio Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione del Comune, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999, ed è applicata e riscossa, secondo le modalità dell'art. 23 del presente regolamento dal Gestore.

ARTICOLO 3

PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA

1. La Tariffa è dovuta, per l'occupazione, la detenzione o la conduzione dei locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che possano produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, di cui al comma 2 art. 7 del D.Lgs. 22/97, esistenti nel territorio comunale.
2. Per le abitazioni coloniche, così come individuate dall'art. 42 del T.U.II.DD. 22.12.86, n. 917, e successive modificazioni, e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la Tariffa è dovuta anche quando, nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti, è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed ai fabbricati.
3. La Tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI

centri commerciali integrati o di multiproprietà.

4. Non sono soggetti alla Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente adibiti, come individuati dall'art. 13 del presente regolamento.
5. Si presume comunque l'occupazione/conduzione qualora anche uno solo degli impianti a rete (acqua, gas, energia elettrica) sia attivo, salvo il caso in cui l'utente possa dimostrare, con le fatture di conguaglio degli enti preposti ai servizi a rete, che non siano verificati consumi per un periodo di almeno 6 mesi.
6. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione di tariffa.

ARTICOLO 4

(Piano finanziario)

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore, entro il 30 novembre di ciascun anno, predispone e trasmette il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, da approvarsi annualmente da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. Il programma degli interventi necessari;
 - b. Il piano finanziario degli investimenti;
 - c. La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni o strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. Le risorse finanziarie necessarie.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - a. Il modello gestionale organizzativo,
 - b. I livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa,
 - c. La ricognizione degli impianti esistenti,
 - d. Con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che siano eventualmente verificati e le motivazioni.

ARTICOLO 5

(Tariffa di riferimento)

1. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa.
2. La tariffa di riferimento è elaborata, sulla base dei criteri stabiliti nel DPR n. 158/1999 in ordine al c.d. metodo normalizzato, secondo le disposizioni più avanti riportate.
3. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa, nonché per le sue successive variazioni.

ARTICOLO 6
SOGGETTI PASSIVI

1. La Tariffa è dovuta da coloro che occupano, detengono o conducono i locali e le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, di cui all' art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nella abitazione sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.
2. Per le parti in comune del condominio, suscettibili di produrre rifiuti (quali sale riunioni o ricreative, alloggio del custode e similari), la Tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva o comunque dagli occupanti o conduttori degli alloggi in condominio.
3. Per i locali ammobiliati adibiti ad uso abitativo, nonché per le aree scoperte e per quelle coperte da tettoia, locati a terzi per periodi inferiori all' anno, la Tariffa è dovuta dal proprietario, o da chi li concede in affitto saltuariamente, che è obbligato a denunciare al Gestore, oltre al numero degli occupanti anche le eventuali variazioni di superficie e di destinazione d'uso. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
4. Qualora non sia possibile individuare il soggetto passivo principale si considera tale chi ha presentato o sottoscritto la denuncia, di cui al successivo art. 12, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia, se trattasi di tariffa relativa all' abitazione, ovvero il titolare o legale rappresentante delle attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori o conduttori.
6. In fase di prima applicazione della tariffa possono essere utilizzati i dati e gli elementi provenienti dagli archivi comunali relativi alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO 7
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il gettito complessivo annuo della Tariffa deve garantire la completa copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 22/97.
2. I valori della Tariffa sono definiti dal Comune con decorrenza annuale dal 1 gennaio 2006 Per gli anni successivi l'eventuale mancata definizione della Tariffa, comporta l'applicazione della

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI

Tariffa dell'anno precedente salvo quanto previsto all'art. 26 del presente regolamento.

3. La Tariffa è composta da una quota fissa e da una quota variabile. La quota fissa è rapportata alle componenti essenziali del costo del servizio (personale, investimenti, ammortamenti, spazzamento, ecc.), mentre la quota variabile alla quantità di rifiuti conferiti e al servizio fornito.
4. Al fine del calcolo della tariffa le utenze sono suddivise come segue:
 - a. categoria utenze domestiche;
 - b. categoria utenze non domestiche;
 - c. nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, produttive in genere, di servizi e le associazioni.
5. I parametri necessari alla determinazione delle singole quote (fissa e variabile) della Tariffa, nonché i coefficienti di riparto di tali quote sia tra le utenze domestiche, che tra le utenze non domestiche, sono approvate dal Comune, che li determina applicando il metodo e le formule di cui al D.P.R. 158 del 27 aprile 1999 e successive modifiche ed integrazioni (metodo normalizzato).
6. La determinazione della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche viene effettuata sulla base di una serie di coefficienti che tengono conto della sperimentazione e transitorietà del metodo.
7. La Tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati, esclude il servizio relativo agli imballaggi terziari e secondari (fatto salvo il conferimento dei secondari al servizio pubblico in raccolta differenziata) di cui al Titolo II del D.Lgs. 22/97, e sono pertanto a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi previsti al comma 9° dell' art. 38 del D.Lgs. 22/97, rispetto ai quali non è prevista alcuna erogazione del servizio.

ARTICOLO 8

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. I locali e le aree relativi alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto:
 - del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza; - della superficie occupata o condotta;
 - della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato.
2. Per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della tariffa vengono utilizzati rispettivamente i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza) che possono essere aggiornati, su base annua, entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. I coefficienti per la quota fissa e la quota variabile, essendo l'applicazione della tariffa in forma

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI

transitoria e sperimentale, sono dedotti in via presuntiva sulla base di criteri razionali.

ARTICOLO 9

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. I locali e le aree relativi alle utenze non domestiche sono classificati, tenuto conto della specificità della realtà socio economica del Comune, in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee con riferimento alla presuntiva quantità dei rifiuti prodotti espressa in kg/mq/anno.
2. Per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della tariffa vengono utilizzati rispettivamente i coefficienti Kc (coefficiente potenziale di produzione) e Kd (coefficiente di produzione in kg/m² anno) che possono essere aggiornati, su base annua, entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. I coefficienti per la determinazione della tariffa alle utenze non domestiche sono dedotti in via presuntiva in considerazione della transitorietà e sperimentazione del metodo applicato.
4. L'assegnazione di un'utenza ad una categoria, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulta dall'iscrizione della C.C.I.A.A. evidenziata nel provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, che potranno essere accertate dal Gestore.
5. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale.
6. Alle attività economiche non esplicitamente indicate nelle categorie tariffarie previste nel DPR 158/99, è attribuito il coefficiente delle attività che più si avvicina per analogia.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale o sia presente la sede di una ditta, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ARTICOLO 10

DETERMINAZIONE DEL NUMERO OCCUPANTI PER UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - domestiche residenti;
 - domestiche non residenti.
2. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, come risulta dall'anagrafe del Comune. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti. I soggetti, che pur mantenendo la residenza nei locali per i quali è dovuta la tariffa, sono domiciliati altrove, non sono computati tra gli occupanti a condizione che tale circostanza possa essere documentata attraverso un'attestazione dell'ente presso il quale è stato stabilito il proprio domicilio (es. lungodegenti, studenti iscritti in collegi) ed a condizione che il periodo di permanenza al di fuori del nucleo sia superiore ad un anno. Lo stesso Gestore provvede ad apportare le modifiche, rilevanti ai fini della tariffazione, così pure all'aggiornamento dei dati segnalati e eventualmente dall'utenza.
3. Le utenze domestiche non residenti sono costituite da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a 2 (due) nella generalità dei casi, salvo diversa indicazione, in aumento, dell'utente.
4. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene fissato convenzionalmente in 2 (due) unità; analogo criterio viene applicato per le abitazioni degli utenti che risiedono o hanno la dimora abituale, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale, salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 5.
5. In sede di prima applicazione della tariffa il numero degli occupanti dell'alloggio è desunto, per le famiglie residenti, dagli iscritti all'Ufficio Anagrafe del Comune della Spezia.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, per un massimo di 6 persone che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

ARTICOLO 11

SUPERFICIE UTILE

1. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità edilizia, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto di eventuali costruzioni che vi insistono.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI

2. La misurazione è esclusivamente relativa a locali ed aree scoperte ove si producano, o possono prodursi, rifiuti urbani e assimilati di cui all'art. 7 del D.Lgs. 22/97
3. Per la determinazione della superficie utile complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano e quelle superiori sono arrotondate ad un metro quadro.
4. Le superfici coperte sono computabili solo qualora abbiano una altezza pari o superiore a metri 1,00. Sono considerate aree coperte oltre a quelle fisicamente coperte da tetto o tettoia, anche i poggiali (o terrazze) interclusi fra muri (su tre lati) e coperti da altri oggetti (sporgenze, poggiali del piano superiore) del fabbricato (comunemente definite logge).
5. La superficie delle parti comuni dei fabbricati non condominiali è imputata, pro quota, ai singoli occupanti destinatari, con la tariffa e le eventuali attenuazioni e agevolazioni proprie di questi ultimi.
6. In sede di prima applicazione della tariffa sono considerate le superfici iscritte nei ruoli della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani del Comune della Spezia integrate da quelle previste dall'applicazione del presente regolamento.

ARTICOLO 12

INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE

1. La Tariffa è corrisposta in base a tariffe di riferimento commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o conduttore dei locali e aree scoperte.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ha avuto inizio l'utenza (occupazione, detenzione o conduzione).
3. La comunicazione di inizio dell'utenza dovrà pervenire al Gestore entro i 60 giorni successivi alla data di inizio.
4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a comunicare, entro lo stesso termine di 60 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione, e quant'altro comporti un diverso ammontare della tariffa.
5. La comunicazione deve contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza, risultanti anche da certificati, e tutti gli elementi determinanti la composizione della Tariffa e deve essere sottoscritta da persona avente titolo legale e presentata direttamente presso gli uffici del Gestore preposti che rilasceranno ricevuta. La presentazione a mezzo posta può avvenire con raccomandata con ricevuta di ritorno e vale come data di presentazione la data del timbro postale di invio.
6. La Tariffa viene definita sulla base degli elementi contenuti nella comunicazione originaria e/o di successiva variazione.
7. Le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno, in merito agli elementi che

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI

determinano la composizione della Tariffa di riferimento (modificazione della composizione del nucleo familiare, modificazione delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazione delle destinazioni d'uso del locale ed aree scoperte, o simili), dovranno essere comunicati al Gestore entro i 60 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione. Gli effetti generati dalle variazioni degli elementi che determinano la composizione della Tariffa di riferimento, avranno effetto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla variazione, se la comunicazione perviene entro il termine suddetto di 60 giorni. In caso di comunicazione pervenuta oltre il suddetto termine, gli effetti della variazione avranno la seguente decorrenza:

- dal primo giorno del mese successivo alla data di pervenimento della comunicazione di variazione se detta variazione decrementa la tariffa dovuta;
 - dal primo giorno del mese successivo dell'intervenuta variazione se detta variazione incrementa la tariffa dovuta.
8. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, saranno conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
 9. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, dà diritto al rimborso della parte di Tariffa riferita al periodo che va dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione di cessazione.
 10. La comunicazione di cessazione dell'utenza dovrà pervenire al Gestore entro i 60 giorni successivi alla data di cessazione. In caso di comunicazione tardiva, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare la insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti.
 11. Gli elementi costituenti definizione di inizio, cessazione e variazioni di utenza che influiscano nella determinazione e applicazione della Tariffa, dovranno essere presentati al Gestore con le modalità di cui ai commi precedenti.
 12. Il soggetto Gestore può richiedere all'amministratore di condominio ed al soggetto responsabile del pagamento della Tariffa di presentare l'elenco degli occupanti o conduttori dei locali ed aree del condominio di cui all'art. 6, comma 2, e del centro commerciale integrato.

ARTICOLO 13

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE A TARIFFA

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura ed il loro assetto, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, ed i locali e le aree, o parti di essi, in cui si formano i rifiuti speciali pericolosi di cui al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Le predette circostanze di esclusione devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente verificate in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
2. Sono da ritenersi non assoggettabili alla tariffa i seguenti locali ed aree:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI

a) Locali:

- non allacciati ai servizi di rete (acqua - gas - energia elettrica) ad esclusione dei garage, ripostigli o tettoie che rimangono assoggettati a tari ffa;
- stabilmente muniti di attrezzature quali il locale caldaia, impianti di lavaggio a utomezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche, fabbricati rurali utilizzati esclusivamente per l'attività agricola ad esclusione della superficie adibita ad abitazione che rimane assoggettata a tariffa;
- impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto ut ilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, e simili;
- locali comuni condominiali di cui ai punti 1 e 3 dell'art. 1117 del codice civile;
- locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- sale espositive di musei, pinacoteche e sim ili, con carattere di esposizione permanente.

b) Aree:

- impraticabili o in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo; adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni servizio carburanti;
- utilizzate come depos iti di veicoli da demolire;
- in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;
- aree scoperte destinate a verde privato costituenti accessorio o pertinenza dei locali.

3. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell' ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi e Stati esteri.

ARTICOLO 14

RIDUZIONI DI TARIFFA E AGEVOLAZIONI

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalla legislazione in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della Tariffa.
2. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, (di danno o pericolo alle persone o all'ambiente) riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della quota di Tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio, previa presentazione al Gestore della documentazione della spesa sostenuta.
3. Per i locali e le superfici scoperte diversi dalle abitazioni, adibiti ad attività stagionali (occupazione o detenzione non continuativa, ma ricorrente e non superiore a sei mesi, risultante da licenza o da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività), la Tariffa complessiva (sia quota fissa sia quota variabile) è ridotta del 15%.
4. E' riconosciuta una riduzione proporzionale (in dodicesimi) della Tariffa, rapportata al periodo di mancato utilizzo del servizio, per le ipotesi previste all'art. 3 comma 5 (allacciamento ai servizi a rete senza consumi).
5. La tariffa in quota fissa e variabile è ridotta del 60% per i locali distanti dal punto di conferimento (cassonetto) dei rifiuti, oltre 700 m. La distanza si calcola a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo quindi eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.

ARTICOLO 15

AGEVOLAZIONI E COEFFICIENTE DI RIDUZIONE

1. Nella definizione della tariffa vengono fissate le condizioni per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 49, comma 10, del D.Lgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata.
2. Le agevolazioni per le utenze domestiche è assicurata attraverso la ripartizione dei costi della tariffa fra utenze domestiche e utenze non domestiche. Tale ripartizione è definita nella delibera di determinazione della tariffa.
3. Le agevolazioni per il conferimento a raccolta differenziata sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze. Tali risultati sono definiti in base alla quantità dei rifiuti conferiti alle raccolte differenziate, in rapporto alla totalità dei rifiuti ed alla quantità delle raccolte differenziate stesse.

La quota di abbattimento applicato non può essere superiore al 30% della parte variabile della tariffa. Tale abbattimento viene accordato a consuntivo e comporta la valutazione a conguaglio nella prima rata dell'anno successivo a quello di applicazione della tariffa.

Le agevolazioni riferite alla raccolta differenziata si articolano per tre diverse tipologie:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI

- raccolta stradale (max 10%);
- raccolta porta a porta (max 20%);
- raccolta presso isole ecologiche (max 30%).

4. È applicata un'agevolazione a favore delle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico, per un massimo del 20% della parte variabile.

Le utenze domestiche devono essere dotate delle necessarie condizioni igienico-sanitarie previste per l'espletamento di tale pratica, definite nelle norme vigenti.

Per beneficiare dell'agevolazione, gli utenti devono presentare entro il termine perentorio del 30 novembre di ogni anno, un'apposita comunicazione al Gestore corredata di dichiarazione contenente l'impegno a praticare il compostaggio domestico in modo continuativo nel corso dell'anno successivo, in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. La dichiarazione dovrà contenere l'accettazione a consentire l'accesso presso l'abitazione da parte degli incaricati del Gestore al fine di verificare le seguenti condizioni:

- l'attività di compostaggio deve essere riconducibile univocamente all'utenza che presenta istanza;
- l'attività di compostaggio deve essere praticata continuativamente per tutto il corso dell'anno solare per il quale si presenta l'istanza.

Al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista per il compostaggio domestico, gli interessati sono tenuti a produrre al Gestore, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione attestante l'avvenuta pratica del compostaggio domestico per il periodo 1° gennaio ÷ 31 dicembre dell'anno precedente.

In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per godere dell'agevolazione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata, rivalutata al tasso di interesse legale.

Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni, l'Amministrazione, per mezzo del personale del Gestore, può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica da parte dell'utenza del compostaggio domestico.

5. Per le utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 49, comma 14 del D.Lgs 22/97 e dell'art. 7, comma 2 del D.P.R. 158/99, è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti tessili.

Si stabilisce che:

- a) la riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 30% della parte variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità dei rifiuti assimilati effettivamente avviata al recupero, o per interventi tecnico-organizzativi sui cicli di produzione che apportino una accertata riduzione degli stessi rifiuti, previa presentazione di idonea documentazione al soggetto Gestore e debitamente riscontrata;
- b) nel caso dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti assimilati riciclabili conferiti al servizio pubblico.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI

Al fine dell'applicazione del coefficiente di riduzione previsto per le utenze non domestiche, gli interessati sono tenuti a produrre al soggetto gestore, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti e copia del registro di carico e scarico.

Su richiesta del Gestore, il produttore che ha beneficiato della riduzione, deve presentare il modello unico di dichiarazione M.U.D.) di cui alla legge n° 70/95, per l'anno di riferimento qualora non sussista l'obbligo della presentazione del suddetto modello unico di dichiarazione, idonea documentazione contabile attestante l'avvenuta stipula e operatività di un contratto di avvio al recupero.

6. Il coefficiente di riduzione di cui al comma 5 è applicato anche alle utenze domestiche per i rifiuti che il produttore comprova di aver avviato al recupero medesimo, unitamente alla dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, da produrre al Gestore entro il 31 gennaio di ciascun anno.
7. La riduzione tariffaria verrà applicata nella prima fattura dell'anno successivo a quello della presentazione della certificazione che attesta la reale diminuzione del conferimento dei rifiuti al pubblico servizio.

ARTICOLO 16

PARTICOLARI SITUAZIONI DI TARIFFA

1. Sono soggetti a Tariffa, commisurata alla sola quota fissa, i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano comprovate da idonea documentazione, nella comunicazione al Gestore, e debitamente riscontrate (es. ristrutturazioni).
2. Per le utenze non domestiche non sono computate:
 - le superfici di viabilità automobilistica interna;
 - le superfici suscettibili di produrre esclusivamente rifiuti pericolosi e/o speciali non assimilati agli urbani.

Per tipologie di utenza con superfici suscettibili documentatamente di produrre rifiuti pericolosi, o speciali non assimilati agli r.s.u., difficilmente identificabili rispetto alle altre superfici, sarà possibile applicare un coefficiente di riduzione esclusivamente per tali superfici del 30%.

3. Non comportano riduzioni della Tariffa, le situazioni di erogazione di servizi svolti dal Gestore, relativamente al nolo di attrezzature e/o alla fornitura di servizi supplementari alle condizioni standard.

ARTICOLO 17

SOSTITUZIONE DEL COMUNE ALL'UTENZA NEL PAGAMENTO DELLA TARIFFA

1. Il Comune può sostituirsi in tutto o in parte all'utenza nel pagamento della tariffa secondo le modalità definite dalla Giunta Comunale nei limiti dello stanziamento annuo di bilancio deliberato dal Consiglio Comunale.
2. Il Comune, nei limiti degli stanziamenti di bilancio deliberati dal Consiglio Comunale, attua annualmente ulteriori forme di agevolazione tariffarie a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale.

ARTICOLO 18

LIMITE DI RIDUZIONE TARIFFARIA

1. Nel caso in cui spettino più riduzioni, previste dal presente regolamento, le stesse non sono cumulabili e sarà applicata la più favorevole.

ARTICOLO 19

TARIFFA GIORNALIERA

1. E' istituita una Tariffa Giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Per temporaneo si intende l'utilizzo pari o inferiore a 183 (centoottantatre) giorni nell'arco dell'anno, anche se non continuativi.
2. La Tariffa giornaliera è calcolata sui metri quadrati di superficie occupata, per i giorni di occupazione.
3. La tariffa giornaliera (I.V.A. compresa) viene calcolata dall'ufficio comunale o dal soggetto comunque competente alla liquidazione del CO.S.A.P. e viene versata su apposito c.c. postale intestato al Soggetto Gestore o soggetto da lui indicato e delegato.
4. La tariffa giornaliera è applicata anche per le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportano afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi, luna park e simili), nonché per quelle poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.
5. Per l'individuazione della superficie dei locali e delle aree si fa riferimento a quella risultante, salvo verifica, dallo specifico atto di autorizzazione dell'occupazione e, nel caso di occupazione abusiva, alla superficie effettivamente occupata.
6. Il costo della tariffa giornaliera è rapportato per ogni specifica categoria di utenza ai giorni reali d'uso dei locali aumentato del 50% sulle tariffe unitarie corrispondenti.
7. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tariffa giornaliera.
8. La tariffa giornaliera non si applica nel caso di:
 - occupazioni di aree scoperte per meno di un'ora;
 - occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
 - occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
 - occupazioni per sosta fino ad un'ora effettuate da esercenti il commercio ambulante itinerante.
9. Il servizio erogato come corrispettivo della tariffa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti, collocati negli appositi contenitori a cura dell'utenza, formati all'interno dei locali e sulle aree oggetto di occupazione temporanea e nello spazzamento delle aree pubbliche interessate dalle attività, se ricadenti all'interno del perimetro di spazzamento affidato al Gestore.

ARTICOLO 20

ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO

1. **Il Gestore** esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa e ai fini del controllo dei dati contenuti nelle comunicazioni o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione dei locali o oggetto della tariffa.
2. nell'esercizio dell'attività di controllo sono effettuate verifiche nelle forme più idonee e, compresa quella diretta con sopralluogo ai locali e di aree, tramite personale che risulti specificatamente incaricato dal soggetto Gestore.
3. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il **Gestore** può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma degli artt. 2727 e 2729 del Codice Civile.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire, entro 30 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. **il Gestore**, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
5. **Il Gestore** può richiedere ad altri uffici pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti della singola utenza rispettando l'attuale legislazione sulla privacy.

ARTICOLO 21

COOPERAZIONE TRA ENTI

1. E' fatto obbligo al soggetto gestore del servizio idrico di comunicare **al Gestore**, a cadenza mensile, gli allacciamenti di utenze, con specifica evidenziazione delle utenze riguardanti le seconde case e, prima del rilascio del contratto, di far compilare all'utente il modulo di denuncia predisposto e fornito dal Gestore e di ritirare la relativa denuncia per la Tariffa per la gestione dei rifiuti, rilasciando ricevuta e provvedendo al successivo inoltro al Gestore.
2. E' fatto obbligo agli Uffici dell'Anagrafe Comunale di comunicare **al Gestore**, a cadenza mensile, ogni variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, e simili.
3. E' fatto obbligo agli Uffici del Commercio del Comune di comunicare **al Gestore**, a cadenza mensile, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o variazione di autorizzazione.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI

4. E' fatto obbligo agli Uffici di Polizia Municipale, all'atto del sopralluogo per certificare l'iscrizione anagrafica e quella per lo svolgimento dell'attività produttiva, di consegnare all'utenza il modulo di denuncia predisposto e fornito dal **Gestore**, in duplice copia, per il quale viene rilasciata ricevuta di ritiro.

ARTICOLO 22

RIMBORSI

1. L'utente può richiedere **al Gestore** il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sull'istanza di rimborso **il Gestore** procede alla restituzione dell'indebito, previa apposita verifica, entro 180 giorni dalla data della richiesta. In caso di non accoglimento dell'istanza di rimborso il Gestore risponde entro 90 giorni dalla data della richiesta.
3. Sono altresì cause di rimborso le fattispecie previste ai commi 9 e 10 dell'articolo 12 del presente Regolamento, secondo le forme e modi ivi previste.

ARTICOLO 23

RISCOSSIONE DELLA TARIFFA

1. Il Gestore provvede alla riscossione ordinaria della tariffa, secondo le forme e modi da esso ritenute opportune e nel rispetto delle leggi vigenti, mediante emissione di una o più fatture con possibilità di rateizzazione del pagamento fino a quattro rate.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie autorizzate come corrispondenza ordinaria.
3. Il Gestore provvederà alla riscossione coattiva dei crediti nei confronti degli utenti morosi nei modi e nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente, ed in particolare dall'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni con spese a carico del debitore moroso.

ARTICOLO 24

VIOLAZIONI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI

1. Per la violazione delle disposizioni del presente regolamento comunale sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.
2. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione e/o di variazione, **il Gestore** determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dall'1 gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti.
3. Nel caso di omessa, infedele od incompleta denuncia ed in caso di presentazione della comunicazione di inizio e/o variazione oltre il termine previsto da l'articolo 12, **il Gestore** provvede ad emettere atti di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti per ogni giorno di ritardo, pari a 1/365 (trecentosessantacinquesimo) del tasso legale, maggiorato di 3 punti percentuali.

Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato dal **Gestore**. In caso di ritardato parziale o mancato pagamento delle fatture, **il Gestore** ha diritto di esigere sugli importi fatturati gli interessi di mora, per ogni giorno di ritardo, pari a 1/365 (trecentosessantacinquesimo) del tasso legale, maggiorato di 3 punti percentuali.

ARTICOLO 25

TASSE ED IMPOSTE

1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 17, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 il tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 si applica prendendo come riferimento la tariffa così come determinata dal presente regolamento.
2. La tariffa applicata è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto, secondo le disposizioni vigenti.

ARTICOLO 26

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Dal 1° Gennaio 2006, è soppressa sull'intero territorio comunale, l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507. Tuttavia, l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 2005, continuano ad essere effettuati e anche successivamente a tale data, dal Comune della Spezia, nelle forme organizzative da quest'ultimo adottate.
2. Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
3. Per la prima applicazione della tariffa, possono essere utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti.
4. Per l'applicazione della tariffa il Comune adotta coefficienti e parametri in via transitoria e

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI

sperimentali in deroga a quelli suggeriti dal 158/99. in ogni caso il disegno complessivo del sistema tariffario gode del principio di equità dei costi, proporzionale all'entità del servizio goduto.

5. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa di settore, statale, regionale e comunale.
6. Il presente regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato nei modi di legge ed entra in vigore alla data del 1° gennaio 2006 .

APPENDICE

1. DEFINIZIONI

- a) Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nella tabella A del Decreto legislativo n. 22 del 5 Febbraio 1997 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi secondo quanto indicato all'articolo 14 del D.l 138/2002.
- b) Rifiuti urbani: Rifiuti che rientrano nella classificazione dell'articolo 7 comma 2 del decreto Legislativo 22/97.
- c) Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti.
- d) Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.
- e) Gestione: lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti nonché tutte le operazioni di controllo legate a tali attività
- f) Rifiuti aprivativa: Categoria di rifiuti per i quali la gestione spetta, secondo apposito regolamento, al Comune.
- g) Spazzamento: Le operazioni di pulizia delle strade e delle piazze pubbliche compresi marciapiedi e altri luoghi esterni di pubblico accesso.
- h) Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
- i) Raccolta differenziata: La raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione umida destinata al riutilizzo, al riciclaggio, e al recupero di materia prima.
- j) Locali: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività dalle quali originano i rifiuti.
- K) Tariffa: il corrispettivo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti urbani aprivativa
- l) Ente gestore: il soggetto che provvede alle attività inerenti alla gestione dei rifiuti, secondo le norme del regolamento comunale dei servizi, e all'applicazione e riscossione della tariffa nel rispetto dei principi della convenzione e contratto di servizio.
- m) Convenzione L'atto predisposto ai sensi di legge per l'affidamento del servizio e regolante i rapporti tra Amministrazione Comunale ed Ente gestore.
- n) Metodo Normalizzato il Criterio di determinazione della tariffa regolamentato per Legge (D.P.R. 158/99)
- o) Utenza Domestica: Proprietario o detentore di locali di civile abitazione ove non viene svolta alcuna attività produttiva.
- p) Utenza non domestica: Tutti i Proprietari o Detentori di locali diversi dal punto precedente.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI

- q) Piano Economico Finanziario: L'insieme dei costi compresi gli ammortamenti, gli accantonamenti e la remunerazione del capitale che complessivamente concorrono a determinare il costo della gestione dei rifiuti per i quali è richiesta la copertura integrale attraverso la riscossione tariffaria.
- r) Imballaggio: il prodotto, composto di materiale di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ed ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.
- s) Imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.
- t) Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale da imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto. La gestione dei rifiuti da imballaggio primario rientra nella privativa comunale.
- u) Quota fissa: Parte della tariffa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti
- v) Quota variabile: Parte della tariffa rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
- w) Coefficienti di produzione: Valori determinati per via sperimentale o desunti mediante specifiche tabelle indicate nel D.P.R. 158/99, necessari per determinare gli importi tariffari da attribuire alle specifiche categorie e/o attività di utenza.
- x) Riscossione: l'insieme delle attività che consentono il raggiungimento della copertura integrale del costo del servizio attraverso la fatturazione agli utenti.

2. METODO DI CALCOLO

2.1 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

La tariffa di riferimento coprirà tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rispetterà la seguente equivalenza:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + I_p_n - X_n) + Ck_n$$

ΣT_n = totale delle entrate tariffarie di riferimento,

CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti ai rifiuti solidi urbani dell'anno precedente,

CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

I_p_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento

X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento

CK_n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

2.2 DEFINIZIONE DELLE COMPONENTI DI COSTO DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

- Costi operativi di gestione CG suddivisi in costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti urbani indifferenziati e Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata.
- Costi comuni CC

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI

- Costi d'uso del capitale CK,

2.2.1 COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CGIND)

Nei costi operativi di gestione relativi al ciclo dei rifiuti indifferenziati (CGIND) sono considerati:

- Costi spazzamento e lavaggio strade pubbliche (CSL)
- Costi di raccolta e trasporto R.U. (CRT)
- Costi di trattamento e smaltimento R.U. (CTS)

2.2.2 ALTRI COSTI (AC)

Nei costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata sono riferiti a

- Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)
- Costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (CTR)

In quest'ultimi non sono compresi i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal C.O.N.A.I. ed i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari a carico dei produttori e degli utilizzatori.

2.2.3 COSTI COMUNI (CC)

Nei costi comuni (CC) sono compresi:

- Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso (CARC)
- Costi generali di gestione (CGG)
- Costi comuni diversi (CCD)

2.2.4 COSTI D'USO DEL CAPITALE (CK)

I costi d'uso del capitale comprendono gli ammortamenti, gli accantonamenti e la remunerazione del capitale investito

$$(Ck_n = Amm_n + Acc_n + R_n).$$

La remunerazione del capitale investito dovrà essere calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione r indicizzato sull'andamento medio annuo del tasso dei Titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base dei tre addendi:

$$R_n = r_n(KN_{n-1} + I_n + F_n) \text{ ove}$$

r_n è il tasso di remunerazione del capitale impiegato

KN_{n-1} il capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette),

I_n gli investimenti programmati nell'esercizio di riferimento,

F_n il fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per eventuale scostamento negativo ex post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti programmati e

realizzati.

2.3 CALCOLO TARIFFA BINOMIA

La tariffa si compone di due parti una fissa e una variabile:

$$\Sigma TF = \Sigma TF + \Sigma TV$$

2.3.1 PARTE FISSA

La parte fissa STF coprirà i costi determinati in base alla seguente espressione:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$$

In caso di conferimento dei rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi l'Azienda è tenuta a chiedere al soggetto che gestisce l'impianto la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

2.3.2 PARTE VARIABILE

La parte variabile STV coprirà i costi determinati in base alla seguente espressione:

$$\Sigma TV = CRT + CRD + CTS + CTR$$

La parte variabile STV dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza che sono misurati da parte dell'Azienda mediante indagine sperimentale e con l'ausilio di metodi parametrici statistici.

Nella parte variabile si terrà conto delle agevolazioni per la raccolta differenziata che si esplicano attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa di una quota, da determinarsi in base proporzionale ai risultati collettivi raggiunti dalle utenze domestiche e delle attività in materia di raccolta differenziata.

2.4 TARIFFA UTENZA DOMESTICA

La quota fissa della tariffa utenza domestica è determinata sulla base dell'importo dovuto da ciascun nucleo familiare costituente la singola utenza ponderato con un coefficiente relativo al numero dei componenti del nucleo familiare ed alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali secondo quanto specificato nel punto 4.1. Dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999 n.158. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il soggetto gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti per agevolare il calcolo tariffario viene preso come componenti la famiglia il numero di due

La quota fissa pertanto è ottenuta dal prodotto della quota unitaria in €/m² per la superficie dell'utenza in m² corretta secondo un coefficiente di adattamento *Ka*, secondo la:

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$$

dove TFd è la quota fissa della tariffa per l'utenza domestica con n componenti e superficie dei locali pari a S mentre Quf è la quota unitaria in €/m² determinata dal rapporto dei costi fissi attribuiti

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI

all'utenza domestica e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime

$$Q_{uf} = C_{tuf} / \sum_n Stot(n) \cdot K_a(n).$$

La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg/m²anno il cui valore è stato determinato mediante analisi sperimentale.

La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

La quota variabile è quindi ottenuta come prodotto della quota unitaria €kg per un coefficiente di produttività K_b (determinato mediante analisi sperimentale) per il costo unitario secondo la seguente espressione

$$TVd = Q_{uv} \cdot K_b(n) \cdot C_u$$

ove TVd esprime la quota variabile della tariffa per utenza domestica con n componenti il nucleo familiare, C_u il costo unitario in €kg determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità dei rifiuti prodotti da quest'ultime. Q_{uv} è la quota unitaria data dal rapporto tra quantità dei totale dei rifiuti domestici e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare delle utenze medesime corrette per il coefficiente di produzione sperimentale K_b

$$Q_{uv} = Q_{tot} / \sum_n N(n) \cdot K_b(n)$$

con Q_{uv} quantità totale rifiuti $N(n)$ numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare $K_b(n)$ coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

I coefficienti di produzione, determinati mediante indagine sperimentale, sono indicati nelle apposite tabelle di appendice.

2.5 TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è attribuita in base alla potenziale produzione dei rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa secondo i dati sperimentalmente acquisiti e annualmente aggiornati indicati nelle apposite tabelle di appendice.

Per la parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche la quantità dei rifiuti prodotti dalle singole attività è determinata sulla base dei dati sperimentali raccolti dall'azienda indicati nell'apposita tabella di appendice.

La quota fissa della tariffa binomia è ottenuta come prodotto della quota unitaria in €m² per il coefficiente potenziale di produzione K_c secondo la:

$$TFnd(ap, Sap) = Q_{apf} \cdot Sap(ap) \cdot K_c(ap)$$

dove $Tfnd(ap, Sap)$ è la quota fissa della tariffa di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap ; Q_{apf} è la quota unitaria in €m² determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie dei locali occupati dalle utenze medesime

$$Q_{apf} = C_{tapf} / ap \cdot Stot(ap) \cdot K_c(ap);$$

Sap la superficie dei locali ove è svolta l'attività produttiva e K_c il coefficiente potenziale di

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI

produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connessa alla tipologia di attività (Vedi tabella di appendice).

La parte variabile si ottiene come prodotto del costo unitario in €/kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione Kd , determinato attraverso analisi sperimentale, secondo la seguente espressione:

$$TVnd(ap, Sap) = Cu \cdot Sap(ap) \cdot Kd(ap)$$

Dove con $TVnd(ap, Sap)$ è indicata la quota variabile della tariffa per utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap , con Cu il costo unitario determinato tra rapporto dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e le quantità totale dei rifiuti e con $Kd(ap)$ il coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità di rifiuto determinata per via sperimentale connessa alla tipologia di attività in kg/m^2 . (Vedi tabella di appendice)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI

2.6 TABELLA DEI COEFFICIENTI PER LO SVILUPPO DELLA TARIFFA DOMESTICA

Numero dei componenti familiari	Ka coefficiente di adattamento per la superficie e numero componenti del nucleo familiare	Kb coefficiente proporzionale di prod uttività per numero dei componenti del nucleo familiare
1	0,70	0,82
2	0,90	1,00
3	0,95	1,10
4	1,00	1,15
5	1,05	1,20
6	1,06	1,28
Oltre 6	1,06	1,28

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI

2.7 TABELLA DEI COEFFICIENTI O INDICI PRODUTTIVITÀ DELLE UTE NZE NON DOMESTICHE

Tipologia attività	Kc: Coefficiente potenziale produzione	Kd: produzione in kg/m ² anno per l'attribuzione parte variabile della tariffa
Biblioteche, scuole, pubbliche e private , associazioni	0,20	2,00
Cinematografi e teatri	0,65	5,50
Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	1,15	9,50
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21
Stabilimenti balneari, aree scoperte, stazioni di trasporto pubblico	0,45	4,50
Esposizioni autosaloni	0,88	8,50
Alberghi con ristorante	1,45	11,50
Alberghi senza ristorante, pensioni	1,35	9,50
Case di cura e riposo, caserme e carceri, collegi	1,25	10,22
Ospedali	0,80	6,00
Uffici, agenzie, studi professionali	1,58	15,00
Banche ed istituti di credito	1,58	15,00
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,45	12,00
Edicola, tabaccaio, plurilicenze, farmacia	1,50	13,00
Negozi particolari , esercizi commerciali all'ingrosso ,archivi di uffici pubblici	0,88	7,00
Banchi di mercato di beni durevoli	1,95	15,85
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, barbieri, estetista	1,25	11,50
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,35	9,50
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,35	9,50
Attività industriali con capannone di produzione	1,25	10,00

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI

Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,25	10,00
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,50	32,00
Mense, amburgherie, birrerie	2,50	32,00
Bar, caffè, pasticcerie	2,20	32,00
Pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	2,50	20,00
Plurilicenze alimentari e /o miste, supermercati	2,30	18,00
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza a l taglio	2,50	35,00
Ipermercati di generi misti, grandi magazzini	1,56	12,82
Banchi di mercato di generi alimentari	3,50	28,70
Discoteche, night club, circoli, sale giochi, parchi di divertimento	1,91	15,68